



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

Prot. n. 2021
del 29/05/2012

Ai Rettori
delle Università
LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate.

L'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce che "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi".

A seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono pervenute a questo ufficio numerosi quesiti intesi a conoscere se tali disposizioni possano essere applicate anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio anteriormente al 24 gennaio 2012.

Al riguardo si osserva che né il decreto-legge, né la relativa legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare le situazioni instauratesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 e pertanto, in applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo, le nuove norme trovano applicazione solo nei casi in cui il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.

Inoltre la concreta organizzazione del tirocinio viene pianificata in funzione della sua durata in maniera da consentire al tirocinante di acquisire quella preparazione pratica che gli consente di sostenere il relativo esame di Stato. L'interruzione del tirocinio improvvisa e al di fuori della programmazione stravolgerebbe la pianificazione dello stesso.

La nuova disciplina del tirocinio inoltre non si limita a ridurre la durata complessiva della pratica professionale, ma contiene anche disposizioni sulle sue modalità di svolgimento.

Tutto ciò premesso, questo Ministero ritiene che le disposizioni in questione non possano applicarsi retroattivamente e che sono necessari ulteriori provvedimenti che vanno a disciplinare concretamente i tirocini per l'accesso alle singole professioni regolamentate.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Daniele Livon)

02